

FOCUS 3/09

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1° al 28 febbraio 2009

1. Risoluzione n. 35 del 6.02.09

Trattamento ai fini IRAP del distacco del personale

Ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, la disciplina applicabile alla fattispecie del distacco dei lavoratori, da un lato prevede l'esclusione dalla formazione della base imponibile del soggetto distaccante degli importi spettanti a titolo di recupero degli oneri relativi al personale distaccato e dall'altro qualifica gli importi erogati dal soggetto distaccatario, come costi relativi al personale, prevedendone, in via generale, l'indeducibilità.

Qualora l'ordinaria retribuzione mensile relativa ai dipendenti distaccati resti interamente a carico dei soggetti distaccanti, saranno questi ultimi, in qualità di enti che sostengono i costi retributivi e contributivi, i soggetti passivi ai fini IRAP.

Gli eventuali emolumenti aggiuntivi corrisposti dai soggetti distaccatari costituiscono in capo agli stessi costi relativi al personale e pertanto non sono ammessi in deduzione ai fini Irap.

2. Risoluzione n. 42 del 17.02.09

Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

L'emissione di note di variazioni può avvenire senza limiti temporali solo al verificarsi di specifici eventi come "dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (...) o (...) applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente". Qualora il verificarsi di detti eventi dipenda da sopravvenuti accordi tra le parti o nell'ipotesi di inesattezza della fatturazione, l'emissione della nota di variazione deve avvenire non oltre l'anno.

Qualora il contratto preveda una clausola revisionale del compenso pattuito in presenza di taluni specificati eventi, l'emissione di una nota di variazione non è sottoposta ad alcun limite temporale, dal momento che non si è in presenza di "sopravvenuti accordi fra le parti".

Si precisa, tuttavia, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per la variazione medesima.

3. Risoluzione n. 44 del 17.02.09

Trattamento fiscale dei fondi rischi iscritti dalla società conferitaria in sede di conferimento

Agli enti locali è riconosciuta la possibilità, mediante atto unilaterale, di trasformare le aziende speciali in società di capitali secondo una procedura che presenta aspetti propri sia dell'istituto del conferimento sia di quello della trasformazione.

Tale operazione, tuttavia, non comporta il realizzo in capo al conferente di una plusvalenza imponibile, prevedendo un'esenzione da imposizione fiscale della plusvalenza formatesi in capo al conferente.

La società conferitaria, nel contempo, potrà iscrivere nel proprio bilancio i beni ricevuti ai maggiori valori risultanti dalla relazione di stima, compreso l'avviamento (se evidenziato in perizia), con pieno riconoscimento fiscale.

Tuttavia, qualora a seguito della sopra citata operazione vengano trasferiti alla conferitaria anche fondi rischi, l'utilizzo degli stessi per coprire passività subite o, in alternativa, il suo annullamento per il sopravvenuto venir meno del rischio, va tassato in ogni caso nell'esercizio in cui si verificano le predette circostanze, mediante la rilevazione a conto economico di una sopravvenienza attiva, o mediante la costituzione di una riserva di Patrimonio Netto.

4. Risoluzione n. 46 del 24.02.09

Fusione inversa ed affrancamento dei beni ricevuti

In caso di fusione inversa è consentito alla società incorporante di usufruire del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell'imputazione del disavanzo da fusione, sia esso da annullamento che da concambio.

Infatti, anche la fusione inversa dalla quale emerge un disavanzo imputabile ai beni provenienti dal patrimonio della società incorporata può beneficiare del regime dell'imposta sostitutiva.

Tuttavia, la circostanza che i beni che la società intende affrancare derivino non dal patrimonio aziendale della società incorporata bensì da quello della società incorporante è dirimente ai fini della possibilità di esercitare l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva.

Il riconoscimento fiscale è consentito "solo" in relazione ai beni ricevuti, cioè solo ai beni provenienti dal patrimonio dell'incorporata ed attribuiti alla società incorporante per effetto della fusione.

5. Risoluzione n. 51 del 25.02.09

Garanzie prestate direttamente dalla capogruppo

Le eccedenze dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA della società controllante o delle società controllate, che vengono compensate in tutto o in parte con i debiti IVA delle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, devono essere garantite, prestando, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale "per una durata pari a tre anni ..., cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito,... o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione".

Per i gruppi di società, con patrimonio consolidato superiore a 500 miliardi di lire (258.228.449,54 euro), la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata".

Le società controllanti a loro volta controllate da un'altra società, possono avvalersi della facoltà di liquidare l'IVA a livello di gruppo soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene.

Napoli, 9 marzo 2009

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@studiofiorentino.com